Art. 4: Finalità

Il Comune considera gli obiettivi della "Pubblica Assistenza", quali risultano dallo statuto dell'Associazione, quali obiettivi di rilevanza sociale.

Il terreno di cui all'articolo 1 è assegnato in diritto di superficie alla Pubblica Assistenza esclusivamente per la realizzazione della nuova sede, nella quale collocare funzioni quali: guardia medica, gestione emergenza e trasporto sanitario, erogazione servizi medici di tipo ambulatoriale e raccolta sangue, servizi di onoranze funebri, raccolta materiali e prodotti per soccorsi nazionali ed internazionali, così come previste nell'ipotesi progettuale di massima presentata e comunque le funzioni proprie dell'associazione e cioè attività assistenziali, sociali e sanitarie, primo e pronto soccorso, eliosoccorso, protezione civile e ambientale, donazione sangue, formative, ricreative, sportive, solidarietà internazionale, promozione del mercato equo e solidale, tutela diritti umani, onoranze funebri e cooperazione sociale.

Art. 5: Impegni del concessionario

Il concessionario si impegna ad utilizzare l'edificio da realizzarsi esclusivamente per le proprie attività statutarie, secondo i principi e valori dell'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, ai quali l'Associazione aderisce, finalizzando eventuali attività commerciali (studi medici, bar, ristoro, agenzia formativa, commercio equo e solidale, onoranze funebri e quanto altro comunque contemplato nella Legge 460 delle ONLUS utili al finanziamento delle proprie attività istituzionali). Il concessionario, si impegna compatibilmente con le. funzioni presenti, a mettere i locali a disposizione dell'Autorità Comunale e delle Associazioni dei cittadini finalizzate a scopi sociali-culturali-ricreativi.

Art. 4: Finalità

Il Comune considera gli obiettivi della "Pubblica Assistenza", quali risultano dallo statuto dell'Associazione, quali obiettivi di rilevanza sociale.

Il terreno di cui all'articolo 1 è assegnato in diritto di superficie alla Pubblica Assistenza esclusivamente per la realizzazione della nuova sede, nella quale collocare funzioni quali: guardia medica, gestione emergenza e trasporto sanitario, erogazione servizi medici di tipo ambulatoriale e raccolta sangue, servizi di onoranze funebri, raccolta materiali e prodotti per soccorsi nazionali ed internazionali, così come previste nell'ipotesi progettuale di massima presentata e comunque le funzioni proprie dell'associazione e cioè attività assistenziali, sociali e sanitarie, primo e pronto soccorso, eliosoccorso, protezione civile e ambientale, donazione sangue, formative, ricreative, sportive, solidarietà internazionale, promozione del mercato equo e solidale, tutela diritti umani, onoranze funebri e cooperazione sociale. E' compatibile con la destinazione d'uso dell'area anche eventuale sede di farmacia, quale servizio volto a garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico secondo il principio dell'equa distribuzione sul territorio, ai sensi della Legge n. 475/1968.

Art. 5: Impegni del concessionario

Il concessionario si impegna ad utilizzare l'edificio da realizzarsi esclusivamente per le proprie attività statutarie, secondo i principi e valori dell'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, ai quali l'Associazione aderisce, finalizzando eventuali attività commerciali (studi medici, bar, ristoro, agenzia formativa, commercio equo e solidale, onoranze funebri, ausili sanitari e riabilitativi, e quanto altro comunque contemplato nella Legge 460 delle ONLUS utili al finanziamento delle proprie attività istituzionali).

Il concessionario, si impegna compatibilmente con le funzioni presenti e previo accordo sulla disponibilità degli spazi, a mettere - gratuitamente e per esigenze temporanee - locali a disposizione dell'Autorità Comunale, che li potrà utilizzare per sé o per Associazioni di cittadini finalizzate a scopi sociali-culturali-ricreativi. Resta inteso che eventuali spese di pulizia e sanificazione dei locali sono a carico dell'utilizzatore.